



**CITTA' DI  
CASSANO MAGNAGO**

**Regolamento per la disciplina delle riprese  
audiovisive e delle trasmissioni delle sedute del  
Consiglio Comunale**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 27.03.2013**

Titolo I - Disposizioni generali .....	3
Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa.....	3
Art. 3- Tutela dei dati sensibili e giudiziari .....	3
Art. 4 — Limiti alla registrazione, trasmissione e commercializzazione .....	4
Titolo II — Riprese effettuate direttamente dal Comune .....	4
Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Cassano Magnago.....	4
Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy.....	4
Titolo III — Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.....	5
Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca .....	5
Art. 8 - Modalità di ripresa.....	5
Art. 9 - Interviste .....	6
Art. 10 - Sanzioni .....	6
Titolo IV - Disposizioni finali.....	6
Art. 11 - Norma di rinvio .....	6
Art. 12 - Entrata in vigore .....	6

## **Titolo I - Disposizioni generali**

### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Comune di Cassano Magnago, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.
2. Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa e diffusione delle sedute consiliari ammessa unicamente nelle seguenti forme:
  - a) riprese e diffusione effettuate direttamente dal Comune;
  - b) riprese e diffusione effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale esplicitamente formalizzata con annotazione nel verbale della seduta, previa audizione della conferenza dei capigruppo su richiesta di almeno un capogruppo;
3. Non sono ammesse altre forme di ripresa.
4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

### **Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa**

1. Dovrà essere fornita preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l'esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all'art. 5.

### **Art. 3- Tutela dei dati sensibili e giudiziari**

1. In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniquale volta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 e 6.
2. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, sentito il parere della conferenza dei capigruppo se necessario, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

#### **Art. 4 — Limiti alla registrazione, trasmissione e commercializzazione**

1. E' vietata la pubblicazione delle riprese effettuate (anche parziali) senza la preventiva autorizzazione del Presidente del Consiglio comunale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7.
2. E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.
3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento, sia nelle riprese audiovisive sia nella relativa diffusione, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.
4. Eventuali responsabilità che potrebbero essere ravvisate sia in sede civile che penale su quanto affermato durante i lavori consiliari e divulgato con le modalità di cui al presente regolamento, sono imputabili unicamente al soggetto che è intervenuto.
5. Non è consentito ai soggetti autorizzati di commentare o esprimere le opinioni durante le riprese.
6. Le riprese o le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente, dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa solo a quanti ne faranno richiesta ed esclusivamente per uso privato.

### **Titolo II — Riprese effettuate direttamente dal Comune**

#### **Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Cassano Magnago**

1. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente i soggetti che intervengono a vario titolo sugli argomenti trattati durante la seduta. Tali soggetti, con comunicazione scritta, possono negare il consenso alla diffusione audiovisiva del proprio intervento che, in caso contrario, si intende assentito.
2. Viene garantita l'osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

#### **Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n.° 196/2003, e per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che riguardano lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale. Nei casi descritti vi sarà il passaggio in seduta segreta con le modalità di cui all'art. 25 del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.
2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentino, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali,

nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti di questo, possono essere limitate, sulla base di richieste pervenute in tal senso al Presidente del Consiglio, dal Sindaco, dagli Assessori, da ciascuno dei Consiglieri comunali o da coloro che hanno titolo ad intervenire.

3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono di norma orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

4. Preso atto come eventuali inquadrature per le quali la prospettiva di ripresa includa, anche solo marginalmente, persone del pubblico, dovrà essere garantita idonea zona della sala priva di tale possibilità a coloro che non intendano essere ripresi in alcun modo. Tale zona dovrà essere debitamente segnalata.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all'articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo la sospensione della diffusione delle riprese. Il Segretario Comunale fornirà idonea consulenza al Presidente del Consiglio Comunale per una corretta applicazione della normativa in materia.

6. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Cassano Magnago è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale.

7. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite dall'ente, i dipendenti appartenenti al Servizio Affari Generali e C.E.D.

8. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito Internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

## **Titolo III — Riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca**

### **Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca**

1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. E', in ogni caso, prevista l'autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale esplicitamente formalizzata con annotazione nel verbale della seduta.

2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati — il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti — la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

### **Art. 8 - Modalità di ripresa**

1. Le riprese eseguite ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico, fatta salva esplicita autorizzazione in deroga del Presidente.

2. Non è consentito l'impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l'utilizzo della rete elettrica comunale.

3. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala.

#### **Art. 9 - Interviste**

1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all'esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute.

#### **Art. 10 - Sanzioni**

1. Per le violazioni delle disposizioni inerenti il presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per ogni singola contestazione.

### **Titolo IV - Disposizioni finali**

#### **Art. 11 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 e, per la parte ad esso attinente, del vigente Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.